



CAMERA DI COMMERCIO
ALESSANDRIA-ASTI

OGGETTO: Approvazione modifica all'art. 16 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio della Camera di commercio di Alessandria-Asti.

PRESENTI:

AMARANTE Piero	- in rappresentanza del settore Turismo
BIANCHI Valentina	- in rappresentanza del settore Industria
BRUNO Claudio	- in rappresentanza del settore Commercio
CEI Edoardo	- in rappresentanza del settore Commercio
COSCIA Gian Paolo	- Presidente
FERRARI Adelio Giorgio	- in rappresentanza del settore Artigianato
GAGLIANO Stefania	- in rappresentanza del settore Artigianato
GANDOLFO Mauro	- in rappresentanza del settore Servizi
GORIA Erminio	- in rappresentanza del settore Industria
MARRANDINO Pier Franco	- in rappresentanza del settore Credito
MIGLIETTA Maurizio	- in rappresentanza del settore Industria
OLIARO Mirko	- in rappresentanza del settore OOSS
PASERO Bruno	- in rappresentanza del settore Consumatori
SERPENTINO Maurizio	- in rappresentanza del settore Cooperazione
VOLPI Carlo	- in rappresentanza del settore Servizi
BERZANO Renato	- Revisore dei Conti
BRUSCHI Raffaella	- Revisore dei Conti

Sono assenti giustificati i Signori:

CAREDIO Maurizio	- in rappresentanza del settore Trasporti
COLOMBO Marco	- in rappresentanza del settore Liberi Professionisti
MONTICONE Monica	- in rappresentanza del settore Agricoltura
PEDRAZZI Alice	- in rappresentanza del settore Commercio
GIANNONE Rosanna Maria Caterina	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli.

È presente alla riunione anche la dott.ssa Fulvia Bocchino responsabile amministrativo-contabile.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.



Relatore: IL PRESIDENTE

Il Relatore rammenta che l'attuale Regolamento sul funzionamento del Consiglio della Camera di commercio di Alessandria-Asti è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 dell'11/11/2020 e successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 22/4/2024.

Il Relatore ricorda poi che l'articolo 14 del Regolamento stabilisce, in via generale, che le votazioni del Consiglio possono effettuarsi in forma palese o segreta e che l'articolo 15 individua nella votazione palese per alzata di mano la modalità ordinaria di espressione del voto.

L'articolo 16 disciplina, invece, le ipotesi nelle quali si ricorre allo scrutinio segreto prevedendo, al comma 2, che l'elezione della Giunta avvenga a scrutinio segreto. Di seguito si riporta l'articolo nella sua interezza:

Articolo 16 "*Votazione per scrutinio segreto*"

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio disponga all'unanimità diversamente.
2. **L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto.**
3. Si fa ricorso allo scrutinio segreto per le altre decisioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
4. Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione in videoconferenza o audioconferenza o web conference.
5. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, siglate dalla Commissione di scrutinio, distribuite ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna previo appello nominale.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la Commissione di scrutinio prende nota dei votanti e dei Consiglieri che si siano astenuti. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.
7. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora l'esito si configuri a parità di voti, la proposta si intende respinta o non approvata.
9. Nell'ipotesi di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
10. Le schede contestate o annullate sono vidimate dagli scrutatori e dal Segretario Generale e conservate, in plico chiuso, agli atti del Consiglio. Le altre vengono distrutte.

Al fine di rendere coerente la disciplina regolamentare della modalità di votazione dell'elezione della Giunta camerale con quanto disposto dalla normativa nazionale e dallo Statuto camerale, si propone di indicare, con riferimento alla previsione citata, la possibilità per il Consiglio di disporre diversamente, all'unanimità, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Al riguardo, il Relatore precisa che l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Consiglio camerale la competenza ad eleggere, tra i propri componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta. L'articolo 14 della medesima legge disciplina la composizione della Giunta e le modalità di espressione delle preferenze da parte dei consiglieri.

In coerenza con tale disciplina, l'articolo 15 dello Statuto camerale disciplina la composizione della Giunta, la rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, il numero delle preferenze esprimibili dai consiglieri, la durata del mandato e la sua rinnovabilità, senza individuare una specifica modalità di votazione quale unica forma possibile per l'elezione dei componenti della Giunta.

La modifica regolamentare proposta non incide pertanto sulla disciplina sostanziale dell'elezione della Giunta, che rimane integralmente regolata dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili, né modifica la composizione dell'organo, le rappresentanze settoriali, il numero delle preferenze esprimibili, la durata del mandato o le condizioni di rinnovabilità.

L'intervento riguarda esclusivamente la modalità di espressione del voto e mira a rendere la disciplina dell'elezione della Giunta coerente con il principio generale, già previsto dal Regolamento, secondo cui le votazioni possono svolgersi in forma palese o segreta.



La possibilità di una diversa modalità di votazione viene rimessa alla decisione unanime del Consiglio, da assumersi prima dell'inizio delle operazioni di voto, così da garantire certezza e trasparenza nello svolgimento del procedimento elettorale e consentire a tutti i componenti dell'organo di conoscere preventivamente le modalità con cui il voto sarà espresso.

La modifica proposta consente pertanto di coniugare l'esigenza di mantenere lo scrutinio segreto quale modalità pienamente utilizzabile per l'elezione della Giunta con quella di assicurare al Consiglio una maggiore flessibilità nella determinazione delle modalità di votazione, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto camerale.

Si propone pertanto di modificare l'art. 16 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio nel seguente modo:

Articolo 16 "*Votazione per scrutinio segreto*"

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio disponga all'unanimità diversamente.
2. **L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio disponga all'unanimità diversamente prima dell'inizio delle operazioni di voto.**
3. Si fa ricorso allo scrutinio segreto per le altre decisioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
4. Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione in videoconferenza o audioconferenza o web conference.
5. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, siglate dalla Commissione di scrutinio, distribuite ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna previo appello nominale.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la Commissione di scrutinio prende nota dei votanti e dei Consiglieri che si siano astenuti. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.
7. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora l'esito si configuri a parità di voti, la proposta si intende respinta o non approvata.
9. Nell'ipotesi di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
10. Le schede contestate o annullate sono vidimate dagli scrutatori e dal Segretario Generale e conservate, in plico chiuso, agli atti del Consiglio. Le altre vengono distrutte.

Al termine della relazione, il Relatore invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO

UDITA	la relazione del Presidente;
VISTA	la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i;
VISTO	lo Statuto camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 28/10/2024;
VISTO	il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio della Camera di commercio di Alessandria-Asti e, in particolare, l'attuale formulazione dell'art. 16 rubricato " <i>Votazione per scrutinio segreto</i> ";
CONDIVISA	l'opportunità di procedere alla modifica del suddetto articolo al comma 2 al fine di uniformare la previsione regolamentare a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia e dallo Statuto camerale;
VISTO	il testo del Regolamento sul funzionamento del Consiglio allegato e parte integrante della presente deliberazione, contenente la versione modificata dell'art. 16 rubricato " <i>Votazione per scrutinio segreto</i> ";



VISTO

l'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

DELIBERA

- di approvare il testo del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, allegato e parte integrante del presente atto, contenente la modifica del comma 2 dell'art. 16 rubricato "*Votazione per scrutinio segreto*" così formulata:

Articolo 16 "Votazione per scrutinio segreto"

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio disponga all'unanimità diversamente.
 2. **L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio disponga all'unanimità diversamente prima dell'inizio delle operazioni di voto.**
 3. Si fa ricorso allo scrutinio segreto per le altre decisioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
 4. Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione in videoconferenza o audioconferenza o web conference.
 5. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, siglate dalla Commissione di scrutinio, distribuite ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna previo appello nominale.
 6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la Commissione di scrutinio prende nota dei votanti e dei Consiglieri che si siano astenuti. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.
 7. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente.
 8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora l'esito si configuri a parità di voti, la proposta si intende respinta o non approvata.
 9. Nell'ipotesi di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
 10. Le schede contestate o annullate sono vidimate dagli scrutatori e dal Segretario Generale e conservate, in plico chiuso, agli atti del Consiglio. Le altre vengono distrutte.
- di dare atto che il Regolamento, modificato come in premessa indicato, sarà pubblicato nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale www.aa.camcom.it per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

MM/

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
--